COPIA

N. 50 del Reg. Delib.

COMUNE DI TAVAGNACCO

PROVINCIA DI UDINE

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 2020.

L'anno **2020**, il giorno **02** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **19:00**, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale con le modalità individuate ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3/2020.

Seduta ordinaria di Prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

LIRUTTI MORENO	Sindaco	Presente
ABRAMO PAOLO	Consigliere	Presente
BARBIERO ALESSANDRO	Consigliere	Presente
CARAVAGGI MARCELLO	Consigliere	Assente
COMUZZO ORNELLA	Consigliere	Assente
DEL FABBRO GIULIA	Consigliere	Presente
FABIANI ELVIO	Consigliere	Assente
FABRIS FEDERICO	Consigliere	Presente
FOSCHIATTI ANDREA	Consigliere	Presente
MAURO GIOVANNA	Consigliere	Presente
MORANDINI PAOLO	Consigliere	Presente
RIGHINI ANTONIO	Consigliere	Presente
SPINELLI ALESSANDRO	Consigliere	Presente
AMATO GIUSEPPE	Consigliere	Presente
AUSILI EMANUELA	Consigliere	Presente
CIOTTI ELENA	Consigliere	Presente
COMUZZI MICHELE	Consigliere	Presente
DURIAVIG MARCO	Consigliere	Presente
MAIARELLI GIANLUCA	Consigliere	Presente
MARINI ALFIO	Consigliere	Presente
PUNTEL SARA	Consigliere	Presente
CUCCI GIOVANNI	Assessore Esterno	Presente

Assiste il **Segretario comunale SORAMEL STEFANO**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. **LIRUTTI MORENO**, nella sua qualità di **Sindaco** ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che la Legge n. 160 del 27.12.2019, art. 1, comma 738, dispone, con decorrenza dall'anno 2020, che l'imposta unica comunale (IUC), di cui all'art. 1, comma 639 della Legge n. 147/2013, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa Rifiuti (TARI);

DATO ATTO che l'imposta municipale propria (IMU) è ora disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della legge suddetta e si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando per il Friuli-Venezia Giulia e per le province autonome di Trento e Bolzano l'autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti;

PRESO ATTO che:

- la legge n. 160/2019 detta i presupposti per l'applicazione dell'imposta a partire dal comma 740 e successivi, definendo la nozione di "fabbricato", "abitazione principale ed equiparate", "area fabbricabile", "terreno agricolo", "soggetto attivo e passivo", "base imponibile";
- il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita dal comma 741, lett. *b)* e *c)*, non costituisce presupposto dell'imposta salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;

VISTO il comma 777 il quale dispone: *"Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, i comuni possono con proprio regolamento:*

a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;

b) stabilire differimenti di termini per i versamenti per situazioni particolari;

c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente

divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità e alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;

d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso;

e) stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o a ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari";

CONSIDERATO che l'Amministrazione, in virtù della facoltà concessa ai comuni, con deliberazione consiliare n. 44 del 16.07.2020 ha approvato il Regolamento per l'applicazione del nuovo tributo IMU 2020, confermando il vigente regolamento IUC, approvato con deliberazione consiliare n. 34 del 30.09.2014 e ss.mm.ii., per quanto non difforme dal regolamento IMU 2020 e per lo svolgimento delle attività pregresse relative ai tributi IMU e TASI, abrogati con L. n. 160/2019;

DATO ATTO che l'articolo 1 della suddetta legge n. 160/2019 dispone:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento, e i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino allo 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTI:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede, a decorrere dall'anno 2021, la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 il quale prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

DATO ATTO che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha circoscritto la potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756, a decorrere dall'anno 2021;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 80 del 18.12.2019, relativa all'approvazione del bilancio di previsione 2020 – 2022, in cui, relativamente alle aliquote IMU 2020 si disponeva: *"**RITENUTO,** relativamente ai tributi IMU, TOSAP, Imposta Pubblicità e Addizionale comunale all'Irpef, di confermare le tariffe e aliquote deliberate nell'esercizio 2019, e dato atto che le previsioni di gettito delle suddette entrate tributarie sono state quantificate applicando tali aliquote";*

CONSIDERATO che, dalle stime effettuate dal Servizio Tributi congiuntamente al Servizio Finanziario, gli equilibri di bilancio possono essere conseguiti non effettuando incrementi delle aliquote IMU rispetto all'esercizio 2019 e mantenendo le medesime detrazioni, nello specifico:

FATTISPECIE IMPOSITIVA	ALIQUOTE IMU 2020
ALIQUOTA ORDINARIA	**8,60 per mille**
ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 E A/7 E RELATIVE PERTINENZE Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.	**Esente**

ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1, A/8 ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.	**4,00 per mille** (detrazione € 200,00)
ANZIANI E DISABILI PER IMMOBILI DI CATEGORIA A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 E A/7 E RELATIVE PERTINENZE Unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, ed eventuali pertinenze. Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.	**Esente** **art. 2 regolamento IMU**
CASA FAMILIARE ASSEGNATA AL GENITORE AFFIDATARIO DEI FIGLI E RELATIVE PERTINENZE DI CATEGORIA A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 E A/7 E RELATIVE PERTINENZE Si intende *la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso* (art. 1, comma 741, punto 4) Legge n. 160/2019). Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.	**Esente**

ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 E A/7 E RELATIVE PERTINENZE PER FORZE ARMATE E DI POLIZIA Si tratta di *un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo di quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D. Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica* (art. 1, comma 741, punto 5) Legge n.160/2019). Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.	**Esente**
ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE (CAT. D/10)	**0,00 per mille (zero)**
ALIQUOTA BENI MERCE Si intendono *i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati* (art. 1, comma 751, Legge n. 160/2019).	**0,00 per mille (zero)**
ALIQUOTA ALTRI FABBRICATI	**8,60 per mille**
ALIQUOTA TERRENI AGRICOLI	**6,00 per mille**
ALIQUOTA AREE EDIFICABILI	**7,60 per mille**

REPUTATO, nel rispetto di quanto sancito nell'art. 6 del Regolamento IMU 2020, di riconoscere la riduzione di 2,00 punti per mille, ovvero l'**aliquota agevolata del 6,60 per mille**, agli immobili di categoria catastale C1 e C3 utilizzati per lo svolgimento di attività commerciali da parte di soggetti passivi in qualità di proprietari o di locatari, assoggettati all'obbligo di chiusura per l'emergenza COVID, rapportando tale beneficio al periodo di sospensione dell'attività, secondo le modalità disposte nel suddetto Regolamento IMU 2020;

VISTI:

- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- il D.Lgs. n. 446/1997, art. 52, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate;
- la Risoluzione n. 5/DF del MEF del 08.06.2020;
- l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;
- lo Statuto comunale;
- il TUEL aggiornato al decreto legislativo n. 118 dd. 28.11.2011, coordinato con il D.Lgs. n. 126/2014, contenente i principi generali e le regole applicative del nuovo sistema contabile armonizzato;
- la deliberazione consiliare n. 80 del 18.12.2019, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022 e correlati allegati;
- il vigente Regolamento IUC;
- il Regolamento IMU 2020;
- i pareri espressi dal Responsabile del Servizio Tributi/Finanziario di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, art. 147-bis, e art. 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;

DELIBERA

1) **Di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2) **Di approvare** per l'anno d'imposta 2020 le aliquote e le detrazioni IMU, ferme restando le esenzioni/riduzioni perviste per legge, come segue:

FATTISPECIE IMPOSITIVA	ALIQUOTE IMU 2020
ALIQUOTA ORDINARIA	**8,60 per mille**

ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 E A/7 E RELATIVE PERTINENZE Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.	**Esente**
ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1, A/8 ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.	**4,00 per mille** (detrazione € 200,00)
ANZIANI E DISABILI PER IMMOBILI DI CATEGORIA A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 E A/7 E RELATIVE PERTINENZE Unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, ed eventuali pertinenze. Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.	**Esente** **art. 2 regolamento IMU**

CASA FAMILIARE ASSEGNATA AL GENITORE AFFIDATARIO DEI FIGLI E RELATIVE PERTINENZE DI CATEGORIA A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 E A/7 E RELATIVE PERTINENZE Si intende *la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso* (art. 1, comma 741, punto 4) Legge n. 160/2019). Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.	**Esente**
ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 E A/7 E RELATIVE PERTINENZE PER FORZE ARMATE E DI POLIZIA Si tratta di *un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo di quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D. Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica* (art. 1, comma 741, punto 5) Legge n.160/2019). Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.	**Esente**
ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE (CAT. D/10)	**0,00 per mille (zero)**
ALIQUOTA BENI MERCE Si intendono *i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati* (art. 1, comma 751, Legge n. 160/2019).	**0,00 per mille (zero)**
ALIQUOTA ALTRI FABBRICATI	**8,60 per mille**
ALIQUOTA TERRENI AGRICOLI	**6,00 per mille**
ALIQUOTA AREE EDIFICABILI	**7,60 per mille**

3) **Di riconoscere** la riduzione di 2,00 punti per mille, ovvero l'**aliquota agevolata del 6,60 per mille**, agli immobili di categoria catastale C1 e C3 utilizzati per lo svolgimento di attività commerciali da parte di soggetti passivi in qualità di proprietari o di locatari, assoggettati all'obbligo di chiusura per l'emergenza COVID, rapportando tale beneficio al periodo di sospensione dell'attività, secondo le modalità disposte nel suddetto Regolamento IMU 2020 (art. 6);

4) **Di precisare** che l'applicazione delle aliquote e detrazioni del presente atto ha effetto con decorrenza 01.01.2020;

5) **Di trasmettere** la presente deliberazione consiliare accedendo all'applicazione disponibile nel portale del federalismo fiscale, con le modalità previste dalla normativa ex art. 1, comma 757 della L. 160/2019.

6) **Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, ex art.17, comma 12 della L.R. 17/2004 e ss.mm.ii.

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

PARERE FAVOREVOLE espresso dal Responsabile di settore in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE DI SETTORE (f.to ALESSANDRA BOSCHI)

PARERE FAVOREVOLE espresso dal Responsabile dell'area economico – finanziaria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs.267/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA (f.to ALESSANDRA BOSCHI)

C.C. N. 50 DEL 02/09/2020

Su questo punto all'ordine del giorno il Sindaco passa la parola all'Assessore Cucci il quale spiega che in sede di bilancio di previsione non era stata adottata questa deliberazione perché le leggi di bilancio e le leggi finanziarie per l'anno 2020 hanno definito scadenza speciali; ricorda che per la TARI la scadenza era il 30 di aprile 2020, come ribadito anche da ARERA, e che trattandosi di una norma di legge prevale su ogni altra previsione; successivamente il decreto legge 18/2020 ha spostato la scadenza dal 30 aprile al 30 giugno, poi al 31 luglio e poi ora fino al 30 di settembre 2020;

L'Assessore Cucci ricorda l'impegno a mantenere nel 2020 le stesse aliquote del 2019 e fare in modo che il carico fiscale resti invariato rispetto al 2019; l'Assessore Cucci ricorda che in sede di bilancio di previsione 2020 – 2022 non c'era l'allegato relativo alle aliquote che ora viene formalizzato; l'Assessore ricorda che nel precedente Consiglio Comunale è stato approvato il regolamento relativo all'IMU il quale oltre all'esenzione per anziani in casa di riposo, era prevista la possibilità di stabilire una aliquota agevolata per gli immobili delle categorie catastali C1 e C3 a condizione che vi fosse identità tra soggetto proprietario e soggetto titolare dell'attività economica svolta nei locali stessi; la riduzione del due per mille (dal 8,6 al 6,6) è una forma per riconoscere le difficoltà conseguenti al periodo di tre mesi di chiusura dell'attività;

Al termine dell'intervento dell'Assessore Cucci il Sindaco chiede se ci sono interventi;

Interviene il Consigliere Maiarelli il quale chiede se è stata fatta una stima del valore della riduzione;

Risponde l'Assessore Cucci il quale spiega che ci tratta di una cifra di oltre 20.000,00 euro;

Interviene il Consigliere Duriavig il quale anticipa la dichiarazione di voto favorevole perché il passaggio sulla riduzione IMU è interessante ed è altresì un segnale per le attività economiche;

Interviene il Consigliere Maiarelli il quale anticipa il voto favorevole per il segnale positivo per le attività economiche; segnala che l'IMU la paga il proprietario e che anche per questo sarebbero da valutare delle soluzioni;

Interviene il Consigliere Marini il quale afferma di associarsi agli altri per il segnale positivo verso le attività economiche; segnala la disponibilità a collaborare per iniziative simili; anticipa il voto favorevole;

Dopodiché si passa alla votazione;

Con la seguente votazione:
- favorevoli: n. 18 voti,
- contrari: n. /,
- astenuti: n. /,
su n. 18 Consiglieri votanti e n. 18 Consiglieri presenti;

IL CONSIGLIO COMUNALE

All'unanimità dei presenti con n. 18 voti favorevoli, su 18 presenti e votanti compreso il Sindaco esito proclamato dal Presidente,

DELIBERA

di approvare e fare propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che precede.

Con successiva separata votazione, per le causali in premessa espresse,

Il CONSIGLIO COMUNALE

All'unanimità, con n. 18 voti favorevoli, su 18 presenti e votanti compreso il Sindaco, dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i.

Il Presidente	**Il Segretario**
F.to LIRUTTI MORENO	F.to SORAMEL STEFANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i.

Il sottoscritto, impiegato responsabile della pubblicazione, certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line dal 07/09/2020 e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e precisamente fino al 22/09/2020, ai sensi dell'art. 1 comma 15 della L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Comune di Tavagnacco, addì 07/09/2020

Il Responsabile della pubblicazione
F.to Katia Pagotto

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Comune di Tavagnacco, addì

L'IMPIEGATO RESPONSABILE